



## IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

RELATORE STEFANO CHERTI

Riunione del 21/04/2026

### FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 15 gennaio 2026 (e reclamo presentato l'8 aprile 2025), il ricorrente rappresentava che il 15 luglio 2025 si era verificata una perdita di gas refrigerante dalle tubazioni dell'impianto di condizionamento installato presso la sua abitazione; evidenziava che la dispersione sarebbe stata accertata da tecnici specializzati, i quali avrebbero evidenziato la necessità di interventi di riparazione, comprensivi di opere murarie e installazione di una nuova tubazione. Risulta acquisita agli atti una richiesta di indennizzo del 23 settembre 2025 e il diniego dell'impresa del 7 aprile 2025, in cui è stata opposta l'inoperatività della copertura assicurativa in quanto l'evento accertato – ossia la fuoriuscita di refrigerante dell'impianto di condizionamento – non sarebbe riconducibile a nessuna delle garanzie di polizza.

Con il reclamo il ricorrente evidenziava che un precedente sinistro, che dichiarava essere analogo a quello in oggetto, sarebbe stato liquidato dall'impresa nel 2019 e affermava che il sinistro sarebbe stato incluso nelle garanzie previste dalla polizza, senza tuttavia riferirsi a specifiche clausole contrattuali, precisate invece in un successivo reclamo del 30 aprile 2025 negli artt. 2.4.1. e 2.4.5. delle condizioni di assicurazione.

Nella prospettiva dell'allora reclamante, il primo si riferirebbe genericamente alle condutture di gas senza fare alcun riferimento al tipo di gas rilevante ai fini di polizza e consentirebbe



l'accertamento della perdita all'azienda di distribuzione oppure ad un tecnico "specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli", mentre il secondo, riferito ai danni da bagnamento, sarebbe applicabile anche al refrigerante che, dopo il ciclo di condensazione, transita nelle tubature in forma liquida.

Risultano acquisiti agli atti anche i riscontri forniti in data 24 aprile e 30 maggio 2025, nei quali l'impresa chiariva che il precedente sinistro sarebbe stato liquidato impropriamente e, con riguardo alle clausole delle condizioni di assicurazione, che l'art. 2.4.1. si riferirebbe a gas erogato dall'azienda locale di distribuzione che provvede ad accertare l'eventuale perdita direttamente o tramite tecnici specializzati, mentre l'art. 2.4.5. non sarebbe applicabile considerato che il gas refrigerante, pur presente in forma liquida nelle condutture, fuoriuscendo e perdendo pressione si trasforma immediatamente in stato gassoso, disperdendosi senza provocare alcun danno da bagnamento.

Nel ricorso, il ricorrente chiede che l'Arbitro assicurativo renda un parere sull'interpretazione della clausola contrattuale controversa rilevante ai fini della copertura del sinistro dedotto. Tuttavia, nelle repliche, la domanda del ricorrente risulta così formulata: "Per quanto sopra esposto il sottoscritto chiede che l'Arbitro Assicurativo voglia riconoscere la fondatezza del ricorso e la copertura delle spese sostenute per ripristinare i danni coperti dalle garanzie contrattuali previste dalla polizza sottoscritta".

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, fa presente che lo stesso ha stipulato una polizza a protezione del suo fabbricato in data 7 settembre 2018 e che il sinistro, relativo all'evento del 15 luglio 2024, è stato denunciato in data 23 settembre 2024. L'impresa eccepisce l'infondatezza del ricorso, sostenendo che l'evento denunciato non rientrerebbe in alcuna delle garanzie previste dal contratto, richiamando le motivazioni già rappresentate nei riscontri ai reclami avanzati dal ricorrente. L'impresa precisa, inoltre, che il riferimento alternativo al soggetto che accerta la dispersione, di cui all'art. 2.4.1. delle condizioni di assicurazione, "non costituisce di per sé un ampliamento della portata della garanzia" – che sarebbe limitata all'indennizzo del ripristino di condutture di gas metano, GPL o similari (la cui dispersione rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità) – ma si limita a indicare i soggetti dotati di potere di intervento nelle situazioni in esame. L'impresa, che richiama il D.M., 22 gennaio 2008, n. 37, evidenzia inoltre che il tecnico "certificato F-Gas" di cui si è avvalso il ricorrente non sarebbe stato abilitato a intervenire su una condotta di gas civile.

L'impresa, con riguardo all'art. 2.4.5., pur richiamato dalla controparte, evidenzia quanto già riportato nei riscontri ai reclami circa il mancato riscontro, nel caso di specie, di un danno da bagnamento. Sottolinea, infine, che la polizza sottoscritta dal ricorrente è una polizza c.d. "a rischi nominati" e che l'art. 2.4.1. circoscrive chiaramente l'ambito di operatività alle sole "condutture del gas", rilevando la diversità tra queste e le "tubazioni del climatizzatore", che andrebbero considerate, piuttosto, quali parti funzionali di un macchinario a servizio di un fabbricato. L'impresa, infine, richiama la propria interpretazione delle clausole contrattuali, ritenendo che la fattispecie denunciata non sia riconducibile alle garanzie previste in polizza. L'impresa, alla luce di quanto eccepito e controdedotto, chiede, quindi, che l'Arbitro Assicurativo dichiari l'infondatezza del ricorso, in quanto l'evento denunciato non rientra tra quelli in copertura.

**DIRITTO**



La controversia portata all'attenzione del Collegio verte sulla legittimità del diniego opposto dall'impresa alla richiesta del ricorrente di copertura per una perdita di gas refrigerante dalle tubazioni dell'impianto di condizionamento installato presso l'abitazione di quest'ultimo. Come già evidenziato nel ricorso, la parte chiede che l'Arbitro assicurativo renda "un parere di una terza parte..." sull'interpretazione della clausola contrattuale controversa rilevante ai fini della copertura del sinistro dedotto; mentre, nelle repliche, la domanda del ricorrente risulta così formulata: "Per quanto sopra esposto il sottoscritto chiede che l'Arbitro Assicurativo voglia riconoscere la fondatezza del ricorso e la copertura delle spese sostenute per ripristinare i danni coperti dalle garanzie contrattuali previste dalla polizza sottoscritta".

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"), definisce l'Arbitro assicurativo come "il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del CAP, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal presente regolamento", e in linea con la normativa poc'anzi richiamata un'attività di tipo consulenziale è estranea agli scopi ed alle funzioni dell'Arbitro assicurativo. Questo Collegio, infatti, condivide il principio, affermato nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo cui l'Arbitro è "organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale alle parti ricorrenti (medesimo principio di diritto si ritrova anche per l'arbitro bancario, v. infatti ABF – Coll. di Bologna, decisione n. 11349 del 3 maggio 2021).

Peraltro, per la giurisprudenza di legittimità, la domanda deve essere identificata non già in base alla sua qualificazione formale o al tenore letterale degli atti, ma alla luce del *petitum* sostanziale e della *causa petendi*, da individuarsi con riguardo alla natura della posizione giuridica dedotta e alle finalità concretamente perseguite dalla parte (Cass. Sez. Un., 14 ottobre 2022, n. 30346; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21087; Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14364), fermo restando il limite rappresentato dall'impossibilità per il giudice di "sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta" (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2019, n. 13602; Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2024, n. 10402).

Dunque, alla luce di tutto quanto prodotto e dedotto dalle parti, la domanda nel caso specificamente portato all'attenzione di questo Collegio può essere qualificata come diretta al riconoscimento del diritto ad ottenere un indennizzo per il sinistro occorso. Può così essere ricondotta alla categoria delle azioni di condanna, con le relative implicazioni sul piano procedimentale (anche in relazione alla determinazione del valore della controversia e al rispetto dei limiti di competenza, dal cui eventuale superamento potrebbe derivare una pronuncia di inammissibilità, con conseguente preclusione dell'esame nel merito). In questo quadro, il fatto che l'impresa resistente, nelle controdeduzioni, abbia articolato le proprie difese qualificando la domanda come volta al riconoscimento dell'indennizzo, è sicuramente un indice rilevante ai fini della legittimità della riqualificazione della domanda in termini condannatori (nonché della verifica del rispetto del contraddittorio).

Così argomentando, la domanda del ricorrente può essere qualificata come domanda volta ad ottenere la copertura delle spese per ripristinare i danni derivati dal sinistro in esame. Tuttavia, e questa è la prima censura, la denuncia di sinistro e i reclami del ricorrente non contengono una compiuta determinazione della pretesa economica, limitandosi a



rappresentare l'evento dannoso e gli interventi prospettati ("la ricerca del guasto, la riparazione delle condutture di gas, il rimpiazzo dello stesso e più in generale l'impianto di condizionamento"); né risulta acquisita agli atti documentazione attestante le spese concretamente sostenute dal ricorrente.

Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda". Inoltre, non va taciuto (e questa è una seconda censura) che trattandosi di polizza strutturata secondo il modello dei rischi nominati, la dimostrazione della riconducibilità del sinistro denunciato alle fattispecie espressamente previste dalle condizioni contrattuali integra un elemento costitutivo della pretesa, il cui onere probatorio grava sulla parte ricorrente (che tuttavia non l'ha assolto).

In casi analoghi la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, "qualora nel contratto di assicurazione siano state inserite clausole cd. di delimitazione del rischio, i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) "rischi inclusi", cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) "rischi esclusi", cioè quelli estranei al contratto; c) i "rischi non compresi", cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. Mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i "rischi inclusi", in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi "non compresi", in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea" (Cass. civ., Sez. III, ord. 21 gennaio 2025, n. 1469; nonché Cass. civ., sez. III, ord. 9 novembre 2023, n. 31251).

Sotto plurimi profili riguardanti l'assolvimento dell'onere probatorio sono evidenti le lacune nell'attività del ricorrente; come chiarito, l'impresa non assume alcun onere probatorio, restando a carico della parte attrice l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.

Pure alla luce della riqualificazione effettuata dal Collegio, l'Arbitro Assicurativo è chiamato a decidere sulla base di fatti dedotti e provati; ma in questo caso, secondo quanto sopra precisato, il ricorrente non ha assolto l'onere della prova a suo carico. Pertanto, stante le lacune evidenziate, le doglianze del ricorrente non possono trovare accoglimento.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

LA PRESIDENTE

La Presidente

Firmato digitalmente da  
CONCETTA BRESCIA MORRA